

© Consiglio d'Europa / Corte Europea dei diritti dell'Uomo, 2011.

Le lingue ufficiali della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sono il francese e l'inglese. La presente traduzione non vincola la Corte.

© Council of Europe/European Court of Human Rights, 2011.

The official languages of the European Court of Human Rights are English and French. This translation does not bind the Court.

© Conseil de l'Europe/Cour européenne des droits de l'homme, 2011.

Les langues officielles de la Cour européenne des droits de l'homme sont le français et l'anglais. La présente traduction ne lie pas la Cour.

Scheda tematica – I diritti dei minori

marzo 2011

Questa scheda non è vincolante per la Corte e non è esaustiva

I diritti dei minori

Istruzione

Causa linguistica belga

23.07.1968

I ricorrenti, genitori di oltre 800 minori francofoni che vivevano in determinate zone del Belgio a maggioranza linguistica neerlandese, lamentavano l'impossibilità per i loro figli di accedere all'insegnamento in lingua francese.

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato che negare a dei minori l'accesso a scuole in lingua francese dotate di statuto speciale nei sei comuni della periferia di Bruxelles per il solo fatto che i genitori non erano residenti in tali comuni costituisce una violazione dell'articolo 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 (diritto all'istruzione). Tuttavia, la Corte ha anche sostenuto che la Convenzione non garantisce ad un minore il diritto ad un'istruzione statale o sovvenzionata dallo Stato nella lingua dei propri genitori.

Timichev c. Russia

13.12.2005

I figli del ricorrente, di sette e nove anni, erano stati esclusi da una scuola che frequentavano da due anni in quanto il padre ceceno non risultava essere residente nel comune in cui viveva e non era più in possesso della carta di migrante, che aveva dovuto consegnare per poter ottenere l'indennizzo dei beni persi in Cecenia.

Poiché la legge russa non subordinava l'accesso all'istruzione dei minori alla registrazione del luogo di residenza dei genitori, la Corte ha stabilito che vi è stata violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 1.

D.H. c. Repubblica ceca (n. 57325/00)

13.11.2007 (Grande Camera)

Il ricorso riguardava 18 minori di origine rom di nazionalità ceca inseriti in una scuola per minori con bisogni particolari, inclusi quelli con handicap mentali o sociali, negli anni 1996-99. I ricorrenti sostenevano che vi era un sistema scolastico articolato su due livelli e che l'inserimento dei minori rom in modo quasi automatico nelle scuole che seguivano un programma scolastico semplificato era di fatto una segregazione.

La Corte ha osservato che all'epoca la maggior parte dei minori collocati nelle scuole speciali della Repubblica ceca erano di origine rom. I minori rom di intelligenza media o superiore venivano spesso inseriti in queste scuole sulla base di test psicologici che non

erano stati adattati alla loro origine etnica. La Corte ha concluso che all'epoca la legge aveva un effetto pregiudizievole sproporzionato nei confronti dei minori rom, in violazione dell'articolo 14 della Convenzione e dell'articolo 2 del Protocollo n. 1.

Sampanis e altri c. Grecia

05.06.2008

Per un intero anno scolastico le autorità greche avevano rifiutato di iscrivere a scuola un gruppo di minori greci di origine rom, i quali quindi non avevano ricevuto alcuna istruzione scolastica. Successivamente oltre 50 minori erano stati inseriti in classi speciali in un edificio annesso alla scuola, con il pretesto di prepararli alla loro integrazione nelle classi ordinarie.

La Corte ha osservato che i minori rom non erano stati nemmeno sottoposti a test idonei, né all'inizio, per valutare se avevano bisogno di frequentare delle classi d'integrazione, né tantomeno alla fine, per verificare se avevano fatto dei progressi sufficienti per passare alle classi ordinarie. Essa ha concluso che le procedure d'iscrizione e d'inserimento dei minori nelle classi speciali costituisce una violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 e dell'articolo 14 della Convenzione, e che i ricorrenti non avevano avuto accesso ad un ricorso effettivo in violazione dell'articolo 13 (diritto a un ricorso effettivo).

Oršuš e altri c. Croazia

16.03.2010 (Grande Camera)

Quindici croati di origine rom lamentavano di essere vittime di discriminazione razziale per il fatto di essere stati inseriti in classi composte esclusivamente da rom, subendo in tal modo dei danni sia a livello scolastico che psicologico ed emozionale a causa del suddetto percorso scolastico speciale.

La Corte ha osservato che solo minori rom erano stati inseriti nelle classi speciali delle scuole di cui trattasi. Il Governo ha attribuito la separazione degli alunni alla loro scarsa padronanza della lingua croata. Tuttavia, i test che avevano determinato il loro inserimento in queste classi non erano incentrati in modo specifico sulle competenze linguistiche, il programma scolastico seguito non era finalizzato specificamente ai problemi linguistici e i progressi dei minori non venivano effettivamente monitorati. L'inserimento dei ricorrenti in classi composte da soli rom era pertanto ingiustificato, in violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 e dell'articolo 14 della Convenzione. L'esecuzione di questa sentenza è in corso.

Horvath e Vadazi c. Ungheria

09.11.2010 (decisione)

Due minori, ai quali era stato riconosciuto un lieve handicap mentale, entrambi di origine rom, venivano inseriti in una classe di sostegno con un insegnante sprovvisto di un titolo di studio specifico per l'insegnamento di sostegno. I ricorrenti lamentavano che la decisione di inserirli in una classe speciale si basava sulle loro origini etniche e pertanto era discriminatoria. Essi avevano adito senza esito positivo i giudici nazionali.

La Corte ha dichiarato il ricorso irricevibile per i seguenti motivi: i ricorrenti non avevano avviato un'azione civile ai sensi dell'articolo 77 della legge sull'Istruzione pubblica; non avevano soddisfatto il requisito di rivolgersi alla Corte europea dei diritti dell'uomo entro sei mesi dalla decisione definitiva delle autorità giudiziarie ungheresi riguardo ad uno dei procedimenti e negli altri procedimenti non avevano sollevato la questione della discriminazione.

Ali c. Regno Unito

11.01.2011

Il ricorrente era stato sospeso dalla scuola nel corso di un'indagine di polizia relativa ad un incendio per il fatto di essersi trovato nel luogo in cui l'incendio era divampato al momento dell'accaduto. Gli era stato offerto un insegnamento alternativo e, dopo la conclusione delle indagini a suo carico, i suoi genitori erano stati invitati dalla scuola ad una riunione per parlare del suo reinserimento. Essi non si erano presentati alla riunione e avevano tardato nel decidere se volevano farlo rientrare a scuola. Il suo posto veniva dato ad un altro studente.

La Corte ha osservato che il diritto all'istruzione non implica necessariamente il diritto di accesso ad una scuola in particolare e non esclude misure disciplinari. Il ricorrente era stato escluso in quanto oggetto di un'indagine penale in conformità della legge e solo temporaneamente, con l'offerta di un insegnamento alternativo. I suoi genitori, inoltre, non si erano presentati alla riunione avente ad oggetto il suo reinserimento, né avevano ricontattato la scuola in tempo per evitarne l'espulsione. Pertanto non vi è stata violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 1.

Successione e filiazione

Marckx c. Belgio

13.06.1979

Una madre belga nubile lamentava che lei e sua figlia Alessandra non godevano degli stessi diritti riconosciuti alle madri coniugate e ai loro figli. In particolare, lei doveva riconoscere la figlia (o avviare un'azione legale) per stabilire la filiazione (mentre le madri coniugate potevano avvalersi del certificato di nascita); il riconoscimento riduceva la sua capacità di lasciare in eredità i beni alla figlia e non creava un legame giuridico tra la figlia e la famiglia della madre, in particolare con la nonna e la zia. Solo mediante il matrimonio e l'adozione della propria figlia Alessandra (o tramite un procedimento di legittimazione) avrebbe potuto garantire alla figlia gli stessi diritti di un figlio legittimo.

La Corte ha concluso per la violazione degli articoli 8 e 14 (diritto al rispetto della vita privata e familiare e divieto di discriminazione) nei confronti delle due ricorrenti, per quanto concerne la determinazione della filiazione materna di Alessandra, la mancanza di legame giuridico con la famiglia materna, i suoi diritti di successione e le restrizioni alla libertà della madre di scegliere come disporre dei suoi beni. Al momento della pronuncia della sentenza il Parlamento belga aveva in esame una legge che doveva eliminare le differenze di trattamento tra i figli di genitori coniugati e non coniugati.

Inze c. Austria

28.10.1987

Il ricorrente non aveva il diritto di ereditare la fattoria della madre alla morte della stessa senza testamento, in quanto nato fuori dal matrimonio. Benché egli avesse lavorato nella fattoria fino all'età di ventitré anni, la fattoria veniva ereditata dal fratellastro minore. Il ricorrente riceveva alla fine dal fratello una piccola porzione di terreno, che sua madre voleva lasciargli.

La Corte, osservando che il ricorrente aveva accettato l'accordo solo perché non aveva alcuna speranza di ottenere di più, ha ritenuto che vi fosse stata violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 1 del Protocollo n. 1.

Mazurek c. France

01.02.2000

Al ricorrente, nato da una relazione adulterina, veniva ridotta della metà la quota successoria a causa di un figlio legittimato avente anch'egli diritto al patrimonio della madre, in base alla legge in vigore all'epoca (1990).

La Corte ha osservato una chiara tendenza in Europa verso l'abolizione della discriminazione nei confronti dei figli che si trovavano nella situazione del ricorrente. Ai suddetti figli non possono essere rimproverate circostanze indipendenti dalla loro volontà. Vi era stata pertanto violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 in combinato disposto con l'articolo 14.

Vedi anche [*Merger and Cros c. France*](#) (22.12.2004)

Camp e Bourimi c. Paesi Bassi

03.10.2000

Eveline Camp e suo figlio Sofian avevano dovuto lasciare l'abitazione familiare dopo la morte del padre di Sofian, Abbi Bourimi, deceduto ab intestato prima di riconoscere Sofian e sposare la sig.ra Camp (intenzione che aveva dichiarato). In base alla legislazione olandese del tempo i genitori e i fratelli del sig. Bourimi avevano ereditato il

suo patrimonio. Essi si erano trasferiti nell'abitazione. Sofian veniva successivamente dichiarato legittimo, ma dato che la decisione non era retroattiva, egli non era divenuto erede di suo padre.

Osservando che il sig. Bourimi intendeva sposare la sig.ra Camp e riconoscere Sofian, la Corte ha ritenuto che l'esclusione di Sofian dall'eredità di suo padre fosse sproporzionata, in violazione degli articoli 8 e 14.

Pla e Puncernau c. Andorra

13.07.2004

Antoni, un minore adottato, era stato diseredato e sua madre aveva conseguentemente perso il diritto di uso del patrimonio familiare dopo che i tribunali andorroni avevano interpretato una clausola di un testamento – che prevedeva che l'erede dovesse essere nato da un "matrimonio legittimo e canonico" – come riguardante solo i figli biologici.

La Corte ha osservato che fra i genitori di Antoni sussisteva un "matrimonio legittimo e canonico" e che niente nel testamento in questione suggeriva che i figli adottivi fossero esclusi. La decisione dei giudici nazionali costituiva una "privazione dei diritti adottivi di un minore adottato" per via giudiziaria, che era "manifestamente incoerente con il divieto di discriminazione", in violazione degli articoli 14 e 8. L'esecuzione di questa sentenza è in corso.

Brauer c. Germania

28.05.2009

La ricorrente non aveva potuto ereditare da suo padre che l'aveva riconosciuta in base a una legge che riguardava i figli nati fuori dal matrimonio prima del 1° luglio 1949. La parità dei diritti successori sancita dalla legislazione dell'ex Repubblica Democratica tedesca (dove ella aveva vissuto per la maggior parte della sua vita) non era applicabile al suo caso perché il padre aveva vissuto nella Repubblica federale di Germania prima della riunificazione della Germania.

La Corte ha concluso per violazioni degli articoli 8 e 14. L'esecuzione di questa sentenza è in corso.

Stagno c. Belgio

07.07.2009

Due sorelle lamentavano di non aver potuto procedere in giudizio contro la madre per cattiva gestione del loro patrimonio perché era impossibile per dei minori istituire un procedimento di questo tipo e, una volta raggiunta la maggiore età, il procedimento era prescritto.

La Corte ha ritenuto che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 (diritto a un processo equo). L'esecuzione di questa sentenza è in corso.

Identità personale

Odièvre c. Francia

13.02.2003 (Grande Camera)

La ricorrente, che era stata adottata, aveva scoperto di avere tre fratelli biologici. La sua richiesta di accesso a informazioni per individuarli era stata respinta perché alla nascita era stata applicata una procedura particolare che permetteva alle madri di rimanere anonime. Inoltre, ella non poteva ereditare dalla madre naturale.

La Corte ha ritenuto che non vi è stata violazione degli articoli 8 o 14 in quanto la Francia aveva bilanciato equamente i vari interessi concorrenti in gioco: l'interesse pubblico (la prevenzione degli aborti – soprattutto degli aborti illegali – e dell'abbandono dei neonati), lo sviluppo personale del minore e il diritto di conoscere le proprie origini, il diritto della madre di proteggere la propria salute partorendo in condizioni sanitarie appropriate e la protezione degli altri membri delle varie famiglie coinvolte. La ricorrente avrebbe anche potuto chiedere la rivelazione dell'identità della madre con il consenso di questa. Inoltre la ricorrente poteva ereditare dai suoi genitori adottivi e non si trovava nella stessa situazione degli altri figli naturali della madre.

Jäggi c. Svizzera

13.07.2006

Il ricorrente non aveva ottenuto il permesso di fare eseguire il test del DNA sulla salma di un uomo deceduto che egli riteneva essere il padre biologico. Egli non era stato pertanto in grado di accertare la paternità.

La Corte ha ritenuto che vi è stata violazione dell'articolo 8; il test del DNA non era particolarmente invasivo, la famiglia del defunto non aveva sollevato obiezioni filosofiche o religiose e, se il ricorrente non avesse rinnovato la concessione relativa alla tomba dell'uomo deceduto, il suo corpo sarebbe già stato esumato.
